

CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

PREMESSO che la formazione e l'aggiornamento del personale hanno un impatto fondamentale all'interno ed all'esterno delle PA, in quanto strettamente legate a favorire la costituzione di un capitale umano che renda le stesse amministrazioni in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative espressi dai cittadini, dalle imprese e dalle comunità di riferimento;

CHE per fare fronte a questa primaria esigenza, già nell'anno 1996, su iniziativa del Comune di Roccastrada, molti Enti Locali della provincia di Grosseto sottoscrissero una convenzione per svolgere in modo coordinato questo servizio, con l'intento anche di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse sempre più importanti, destinate al servizio stesso.

CHE la Convenzione -nella quale il Comune di Roccastrada ha avuto il ruolo ed ha operato come comune capo-fila- è stata più volte rinnovata e che è scaduta da ultimo il 31.12.2020, e che la stessa ha sostanzialmente operato ininterrottamente fino alla data odierna ed ha assicurato nel tempo la sistematica formazione del personale degli enti locali della provincia di Grosseto;

CHE l'esperienza fatta in questi anni dalla convenzione è stata proficua e ha dato ottimi risultati rispetto allo scopo che si prefiggeva, risultati che sono stati riconosciuti unanimemente dagli Enti Locali partecipanti alla convenzione stessa e non solo da questi;

CHE nel tempo la presenza costante di detta associazione ha fatto nascere e consolidare nelle Amministrazioni e nel personale, la percezione collettiva di disporre e di partecipare ad una Scuola di aggiornamento, sicuro riferimento per le necessità formative;

CHE, pertanto, rappresentando la formazione e l'aggiornamento del personale, sempre di più un'esigenza fondamentale per la pubblica amministrazione, in relazione all'evolversi continuo delle norme che regolano l'attività degli Enti Locali, alla necessità di nuovi e qualificati servizi da rendere alla società civile e all'impiego di nuove tecnologie e strumenti di lavoro, gli stessi Enti Locali, ritenendo indispensabile continuare nella via intrapresa in precedenza, stipulano una convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con lo scopo di svolgere in modo coordinato il suddetto servizio, razionalizzando e qualificando ulteriormente l'impiego delle sempre più scarse risorse;

CHE viene unanimemente riconosciuto che, per l'esperienza operativa maturata, è opportuno affidare di nuovo il ruolo di comune capo-fila al Comune di Roccastrada;

CHE non avendo cognizione a priori di quali e quanti Enti aderiranno alla convenzione, la presente non reca la denominazione degli Enti sottoscrittori e l'adesione è formalizzata previa deliberazione dell'organo consiliare o di quello corrispondente, di approvazione del presente schema di convenzione e con la firma da parte del legale rappresentante dell'Ente, dell'originale della convenzione, custodito presso il Comune di Roccastrada, Comune capo-fila operativo dell'accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO gli Enti sottoscrittori convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

ARTICOLO 1 - Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione intendono svolgere il servizio di formazione e aggiornamento del personale in modo coordinato, con lo scopo di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse destinate al servizio stesso, e delegano al Comune di Roccastrada il ruolo di Comune capo-fila operativo.

ARTICOLO 2 - Gli Enti sottoscrittori, con la stipula della presente convenzione, creano un soggetto comune, denominato "SFEL Grosseto –Scuola di formazione enti locali Provincia di Grosseto" non dotato di personalità giuridica e di organi, diretto da un Comitato di coordinamento, il quale nomina nel suo seno una segreteria organizzativa/operativa, composta di tre membri e coordinata da un segretario nominato dal Sindaco del Comune capo-fila operativo tra i funzionari del Comune stesso. Nel caso di partecipazione all'accordo della Provincia di Grosseto e del Comune capoluogo, la segreteria organizzativa- operativa è integrata di due membri per ognuno dei due Enti.

La Scuola rilascia ai singoli dipendenti attestati di partecipazione all'attività di formazione, sotto la responsabilità del segretario. La Scuola provvede ad organizzare anche corsi formativi con esame finale di profitto.

ARTICOLO 3 - Il Comitato di coordinamento è composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, nelle persone dei Sindaci o loro delegati o dei funzionari da essi delegati. Ciascun Ente ha un rappresentante nel Comitato di coordinamento, la cui composizione varia in relazione al numero degli Enti aderenti all'accordo. La Provincia di Grosseto ed il Comune capoluogo, hanno due rappresentanti ciascuno.

ARTICOLO 4 - Il Comitato di coordinamento assume le sue deliberazioni con la maggioranza dei voti di cui dispongono gli Enti presenti ad ogni seduta. Ciascun Ente sottoscrittore dispone di un numero di voti pari al risultato dell'operazione di divisione della propria quota di partecipazione - stabilita come previsto ai successivi articoli 7 e 8 - per il numero fisso €. 450, arrotondato per difetto, con un numero minimo di voti fatto uguale a 1 per i comuni che conferiscono una quota non superiore ad € 450. Dei voti da attribuire a ciascun Ente, il Comitato prende atto nella prima seduta di ogni anno.

ARTICOLO 5 - Il Comitato di coordinamento, che si riunisce almeno due volte all'anno, nei mesi di giugno e dicembre, stabilisce le linee programmatiche e di attività della Scuola, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, di svolgimento dei rapporti esterni e di reperimento delle docenze, e incarica la segreteria organizzativa/operativa dell'esecuzione delle proprie deliberazioni, che risultano da appositi verbali di seduta, a cura del segretario della Scuola.

ARTICOLO 6 - La segreteria organizzativa/operativa si attiva e si riunisce senza formalità, su iniziativa del segretario o dei singoli componenti ed opera in modo collegiale, comunque con decisioni prese a maggioranza dei presenti. La segreteria dispone su tutte le attività e sulla predisposizione e adozione di tutti gli atti amministrativi necessari ad assicurare la corretta e tempestiva esecuzione del programma adottato dal Comitato di coordinamento. Gli atti formali e quelli amministrativi e contabili, sotto la responsabilità del segretario, sono adottati a tutti gli effetti come atti del Comune capo-fila operativo, delegato a tale funzione dagli Enti sottoscrittori, in nome e per loro conto. Al Comune di Roccastrada fanno capo anche tutte le

CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

attività organizzativo-operative di mero dettaglio, disposte dalla segreteria organizzativa/operativa.

ARTICOLO 7 - Gli Enti sottoscrittori, al fine di sostenere le spese dell'attività della Scuola, versano annualmente al Comune di Roccastrada quale Comune capo-fila operativo, a titolo di quota di alimentazione del fondo comune di finanziamento, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, un importo per abitante residente, in base al numero degli abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, ovvero un importo in base al numero dei dipendenti di ruolo in servizio al 31.12.2025, stabilito dal Comitato di coordinamento su direttiva delle singole Amministrazioni. Per l'anno 2026 tale importo è fissato in €. 0,15 per abitante.

ARTICOLO 8 - In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, per la loro eventuale adesione all'accordo, per l'anno 2026 la quota di finanziamento del Comune capoluogo di Provincia è di €. 5000, quella dell'Amministrazione Provinciale di €. 4.000, e quelle delle Comunità Unioni di Comuni in € 450.

ARTICOLO 9 - Il Comitato di Coordinamento, qualora ne ricorra il caso, potrà reperire altre fonti di finanziamento della Scuola.

ARTICOLO 10 – Gli Enti sottoscrittori riconoscono al Comune di Roccastrada, a titolo di rimborso forfettario delle spese di personale e delle altre spese varie che lo stesso Comune – quale Comune capo-fila operativo- sostiene per il funzionamento della segreteria organizzativa/operativa, e per tutte le attività di cui all'art. 6, un importo annuale pari al venti per cento del totale annuo delle quote di finanziamento. Tale importo viene prelevato dal fondo comune di finanziamento, con apposite operazioni amministrative e contabili del Comune di Roccastrada.

ARTICOLO 11 - Il Comitato di coordinamento può disporre che l'attività di formazione e aggiornamento della Scuola sia attuata, oltre che con collaborazioni con singoli docenti, anche attraverso accordi e/o convenzioni con università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 12 - Per particolari esigenze di formazione e aggiornamento che interessino solo alcuni Enti, il Comitato di coordinamento -fatta salva la puntuale esecuzione del programma- può disporre che la segreteria organizzativa/operativa programmi tali attività con spese a carico degli Enti interessati.

ARTICOLO 13 – Il Comune di Grosseto e l'Amministrazione Provinciale possono mettere a disposizione della Scuola la possibilità di partecipare all'attività di formazione internamente programmata ed altri servizi relativi all'analisi dei bisogni formativi e di supporto alla progettazione e valutazione degli interventi posti in essere.

Qualora l'Amministrazione provinciale mettesse a disposizione per le predette attività spazi, attrezzature per l'organizzazione e la corretta tenuta degli stessi sarà riconosciuto a consuntivo un rimborso spese, calcolato forfettariamente fino ad un massimo di €. 1.500, da detrarre dalla quota di partecipazione di cui all'art. 8, relativa all'anno di riferimento.

CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

ARTICOLO 14 - Il Comitato di coordinamento può disporre che la segreteria organizzativa/operativa operi in modo che i servizi della Scuola siano forniti anche ad altri Enti locali e pubblici non aderenti alla convenzione. In tal caso tali Enti partecipano alle spese reali del singolo servizio di formazione e aggiornamento di cui hanno usufruito.

ARTICOLO 15 - Sono ammessi alla sottoscrizione della presente convenzione anche altri Enti locali delle provincie limitrofe alla Provincia di Grosseto.

ARTICOLO 16 - Il Comune capo-fila operativo, al termine di ogni esercizio, redige il consuntivo finanziario relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento e lo invia agli Enti aderenti, per la successiva approvazione da parte del Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 17 - La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula da parte dei rappresentanti legali degli Enti aderenti e scade il **31.12.2030**.

ARTICOLO 18 - Eventuali somme residue delle quote di finanziamento annuali, accertate dal Comune capo-fila operativo, riferibili alla scadenza della convenzione 2021/2025 o della presente, sono utilizzate secondo le direttive del Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 19 - Ciascun Ente sottoscrittore può recedere annualmente dalla convenzione, con comunicazione formale da inviarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente convenzione è firmata digitalmente.